



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 18/10/2024

OGGETTO: INCONTRO DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE RES AEQUAE ADR PROT. N.13.674 DEL 11 OTTOBRE 2024 A SEGUITO DI RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI AL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FORMULATA DALLA DITTA XY CON NOTA PROTOCOLLO N.1024 DEL 25 GENNAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.9 del 10.07.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella quale responsabile area amministrativa fino al 30.09.2024 così come confermato dal Decreto del Sindaco n.11 del 10.09.2024 e dal Decreto del Sindaco n.12 del 30.09.2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA l'istanza di mediazione presentata anti la RES AEQUAE ADR Srl con sede legale in via G. Giardini, 8 – Portoferraio dalla Ditta XY (omissis) in persona del legale rappresentante, assistita dall'Avv. Raul Benassi acclarata dagli uffici comunali al Protocollo Generale dell'Ente al n. 13.674 del 11.10.2024, depositata presso l'ufficio Segreteria di questo Ente, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento di asseriti danni;

RICHIAMATE:

- la precedente Deliberazione della G.C. n. 9 del 31.01.2024 con la quale, a seguito di analoga richiesta danni del legale della medesima ditta acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.1024 del 26.01.2024, per asseriti danni conseguenti ai lavori di manutenzione effettuati sul ponte sito in Viale Pietri a Marina di Campo, veniva autorizzato il Sindaco ad incaricare per l'assistenza stragiudiziale nel caso de quo all'avv. Giovanni Montana, con studio in Pisa, Via Volturmo n. 47;
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.8 del 09.02.2024 con la quale veniva formalizzato l'incarico di cui al punto precedente all'Avv.to Giovanni Montana del Foro di Pisa;

VISTA la pec del 12.02.2024 del legale incaricato di reiezione di ogni richiesta inviata al legale di controparte;

RITENUTO di partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione (n. 195/2024) mediazione fissato per il giorno 11.11.2024 al solo fine di dare atto che non sussistono le condizioni per un accordo transattivo, stante l'infondatezza della richiesta, come da pec del 12.02.2024 del legale incaricato, alla quale si rinvia per sintesi;

CONSTATATO che all'uopo è stato richiesto apposito preventivo di spesa allo Studio Legale Giovanni Montana di Pisa, legale di fiducia di questa Amministrazione già incaricato nello stesso procedimento, il quale con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n.13.783 del 14.10.2024, in considerazione degli atti da predisporre per la difesa del Comune nel procedimento di mediazione, ha quantificato per le prime spese un compenso pari a € 934,40, IVA e Cassa Previdenziale inclusi;

RITENUTO opportuno procedere al conferimento dell'incarico per la difesa dell'ente nel procedimento di mediazione di cui trattasi all'Avv. Giovanni Montana con studio a Pisa in Via Volturmo 47, dando atto che la somma di € 934,40 troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.232 del 16.10.2024, immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento promosso dalla Ditta XY davanti all'Organismo di Mediazione Res Aequae ADR sopra richiamato;

Ritenuto di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.232/2024, conferendo mandato all'Avv. Giovanni Montana con studio a Pisa in Via Volturmo 47, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di cui trattasi;

Dato atto che la somma di € 934,40 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Considerato che l'Avv. Giovanni Montana presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B3873D04F6**;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato come da allegata attestazione della Cassa Forense;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in ottemperanza alla Deliberazione di G.C. n.232/2024, incarico all'Avv. Giovanni Montana con studio a Pisa in Via Voltorno 47 – Cod. Fisc. MNTGNN64T21G702R per la rappresentanza di questo Ente nel sopra individuato procedimento promosso dalla Ditta XY davanti all'Organismo di Mediazione Res Aequae ADR, con conseguente richiesta di danni;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Giovanni Montana ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 934,40** comprensiva di IVA e CPA a favore dell'**Avv. Giovanni Montana con studio a Pisa in Via Voltorno 47 – Cod. Fisc. MNTGNN64T21G702R**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B3873D04F6**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)